

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE per la VENDITA DI IMBARCAZIONI

Documenti:

- Fotocopia dei documenti d'identità (fronte-retro) e dei codici fiscali sia delle parti cedenti che degli acquirenti;
- Estratti per riassunto degli atti di matrimonio, rilasciati dal Comune nel quale è stato contratto il matrimonio (o certificati di stato libero) della parte venditrice.
- Cittadinanza della parte acquirente.
- Se acquista una società, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che la società ha i requisiti di nazionalità previsti dalla legge per acquistare l'imbarcazione.
- Licenza che abilita alla navigazione (verificare l'intestazione della stessa). Da tale documento occorre ricavare gli estremi di identificazione dell'imbarcazione (nome o numero di iscrizione, sede dell'ufficio di iscrizione, lunghezza fuori tutto, stazza lorda).
- Prezzo di vendita.

Regime fiscale:

L'atto è soggetto a registrazione con le imposte fisse risultanti dall'art. 7 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ed è soggetto a imposta di bollo secondo le regole ordinarie.

Tipologia di imbarcazioni da diporto:

Occorre far riferimento al D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 202 del 31.8.2005), con cui è stato approvato il nuovo Codice della nautica da diporto.

Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto (dette "unità da diporto") si distinguono in navi (unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri), imbarcazioni (unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri) e natanti da diporto (queste ultime costituite dalle unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri)